

Cessione dei bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Istituti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione da parte del cessionario

L'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto dal [D.L. Cura Italia](#)) oppure del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal [D.L. Rilancio](#)) possano, in luogo dell'utilizzo diretto, **optare per la cessione**, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A tal fine con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020, prot. n. 250739/2020](#) sono state definite le modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate della **cessione dei suddetti crediti d'imposta e di utilizzo degli stessi da parte dei cessionari**. In particolare, nel caso in cui i cessionari utilizzino i crediti in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il citato provvedimento prevede che:

- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;

- se l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

I crediti d'imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari **sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti** all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità di cui al richiamato [provvedimento del 1° luglio 2020](#).

Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, **è necessario che il cessionario proceda all'accettazione dei crediti medesimi, tramite l'apposita "Piattaforma cessione crediti" disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con [risoluzione n. 39 E del 13 luglio 2020](#), per consentire ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d'imposta ricevuti, tramite modello F24, ha istituito i seguenti codici tributo:

- ***"6930" denominato "Botteghe e negozi – Utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020";***
- ***"6931" denominato "Canoni di locazione immobili non abitativi e affitto di azienda – utilizzo in compensazione del credito da parte del cessionario – art. 122 del D.L. n. 34 del 2020".***

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario",

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Nel campo *“anno di riferimento”* del modello F24 deve essere indicato, nel formato *“AAAA”*, **l'anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito** (2020 oppure 2021), riportato anche nel *“Cassetto fiscale”* accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, nell'apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39 del 13 luglio 2020](#), con oggetto: RISCOSSIONE – Crediti d'imposta – *Bonus* affitti – Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del cessionario ai sensi dell'articolo 122 del D.L. 19/05/2020, n. 34, del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del D.L. 17/03/2020, n. 18 e del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del D.L. 19/05/2020, n. 34